



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000123 del 06/05/2019

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni per il "Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030" dell'Aeroporto di



Taranto - Grottaglie, con nota n. 33043 del 29 marzo 2018, acquisita con protocollo n. 7810/DVA del 3 aprile 2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo della valutazione di incidenza, e della sintesi non tecnica, è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 aprile 2018;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni o pareri ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Aeroportuale sono distribuiti su quattro Fasi attuative:

- FASE 1 – 2018/2020
- FASE 2 – 2021/2023
- FASE 3 – 2024/2026
- FASE 4 – 2027/2030

e sono raggruppati nei seguenti sistemi funzionali:

A. Infrastrutture di volo

- Vie di rullaggio e piazzali aeromobili nord
- Vie di rullaggio e piazzali aeromobili sud
- Piazzali area merci

B. Edifici sviluppo industria aeronautica ed attività aeroportuali

- Edifici landside
- Edifici airside
- Edifici industria aeronautica

C. Viabilità e parcheggi

- Viabilità
- Parcheggi

D. Impianti tecnologici

- Impianto trattamento acqua

E. Polo sperimentale in campo aeronautico

- Infrastrutture per la ricerca sperimentale in campo aeronautico;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente, e che da tale ricerca è



emerso che ad una distanza dall'area di intervento compresa tra i 2,5 km e oltre i 6 km, si trovano i siti di seguito riportati:

- SIC IT9130005 "Murgia di Sud-Est"
- SIC IT9130002 "Masseria Torre Bianca"
- SIC IT9130004 "Mar Piccolo"
- Parco Naturale Regionale "Terre della Gravina";

CONSIDERATO che per i siti sopra citati è stato effettuato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"è del tutto improbabile che l'attività aeroportuale attuale e nello scenario 2030 possa produrre effetti significativi sui siti di Natura 2000"*;

CONSIDERATO che per alcuni degli interventi in progetto è previsto il riutilizzo nel sito di produzione del materiale scavato nel corso dei lavori, e che pertanto il proponente ha presentato il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che alla luce dei *"risultati ottenuti dalle indagini condotte risulta possibile, quindi, riutilizzare il materiale scavato per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Aeroportuale"*;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali, n. 2852 del 26 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 24407/DVA del 29 ottobre 2018;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 4560 del 14 febbraio 2019, assunto al prot. 3739/DVA del 15 febbraio 2019;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Puglia, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 1432 del 2 agosto 2018 assunta al prot. 21772/DVA del 28 settembre 2018;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2852 del 26 ottobre 2018, costituito da n. 21 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 4560 del 14 febbraio 2019, costituito da n. 11 pagine;
- c) il parere della Regione Puglia, espresso con delibera di Giunta Regionale n. 1432 del 2 agosto 2018, costituito da n. 17 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2015 - IPZS SPA [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto "Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030" dell'Aeroporto di Taranto - Grottaglie, presentato da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2852 del 26 ottobre 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 4560 del 14 febbraio 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Puglia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1432 del 2 agosto 2018 della Regione Puglia, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella delibera di Giunta Regionale citata.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e nella delibera di Giunta Regionale Puglia; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.
3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017,



comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6
(Pubblicazione)


1. Il presente provvedimento sarà comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed alla Regione Puglia la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, e della Regione Puglia, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, tenuto conto del cronoprogramma valutato, il termine per la realizzazione del progetto è fissato al 31 dicembre 2030. Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - P.Z.S. S.p.A. | 2 | 5 | 9 | U | X | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8

